



## FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE

AOO: AOU\_FE  
REGISTRO: Deliberazione  
NUMERO: 0000117  
DATA: 14/04/2023 17:55  
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DESIGNAZIONE DEI MEMBRI ELETTIVI DEL COMITATO DI DIPARTIMENTO NELL'AMBITO DEI DIPARTIMENTI OSPEDALIERI INTERAZIENDALI AD ATTIVITA' INTEGRATA (D.A.I.) E DEL DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA.

### SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Il presente atto è stato firmato digitalmente da Calamai Monica in qualità di Commissario Straordinario

Con il parere favorevole di Fabbri Giuliana - Sub Commissario Sanitario

Con il parere favorevole di Girotti Marinella - Sub Commissario Amministrativo

Su proposta di Luigi Martelli - Servizio Comune Gestione del Personale che esprime parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente atto

### CLASSIFICAZIONI:

- [01-03]


### DESTINATARI:

- Collegio sindacale
- Dipartimento Chirurgico
- Direzione Delle Professioni
- Dipartimento Oncologico/Medico Specialistico
- Dipartimento di Chirurgie Specialistiche
- Dipartimento Neuroscienze/Riabilitazione
- Dipartimento Materno Infantile
- Dipartimento Emergenza
- Dipartimento di Medicina
- Dipartimento di Radiologia
- UO INTERAZIENDALE AFFARI GENERALI
- DIREZIONE GESTIONE OPERATIVA
- Servizio Comune Gestione del Personale



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



## DOCUMENTI:

### File

DELI0000117\_2023\_delibera\_firmata.pdf

DELI0000117\_2023\_Allegato1.pdf:

### Firmato digitalmente da

Calamai Monica; Fabbri Giuliana; Girotti  
Marinella; Martelli Luigi

### Hash

74EBAD5CF0D9AFB643AB3186E384BCC  
DEE9C1C8EF46DC12B40AD509BAE1F5E  
55

C0028B89217E7F28C017E4C22FF5D744E  
862AC0E379CFE7A5851430B63841621



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

## **DELIBERAZIONE**

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DESIGNAZIONE DEI MEMBRI ELETTIVI DEL COMITATO DI DIPARTIMENTO NELL'AMBITO DEI DIPARTIMENTI OSPEDALIERI INTERAZIENDALI AD ATTIVITA' INTEGRATA (D.A.I.) E DEL DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA.

### **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Vista la proposta di adozione dell'atto deliberativo presentata dal Direttore del Servizio Comune Gestione del Personale che esprime parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali formali e di legittimità del presente provvedimento;

Richiamate le Delibere n. 68 del 16.03.2023 e n. 84 del 16.03.2023, rispettivamente dell'Azienda Usl di Ferrara (AUSL) e dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara (AOU), ad oggetto "Nuovo assetto dipartimentale delle Aziende USL e Ospedaliero-Universitaria di Ferrara";

Dato atto che, le delibere indicate al capoverso precedente, hanno altresì approvato, in accordo con la Rettore dell'Università degli Studi di Ferrara, il nuovo Regolamento dei Dipartimenti ad Attività Integrata (Regolamento D.A.I.) delle Aziende USL e Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, disponendone l'applicazione anche nei confronti del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL;

Osservato che il Regolamento sopra citato, sostituendo quello in precedenza approvato con le delibere n. 137 dell'1.08.2017 e n. 177 del 9.08.2017, rispettivamente dell'AUSL e dell'AOU, disciplina le funzioni e le modalità di gestione dei Dipartimenti e stabilisce all'art. 18 le funzioni del Comitato di Dipartimento, quale Organo collegiale che assicura la partecipazione degli operatori ai processi di programmazione delle attività e alla definizione dell'assetto organizzativo - gestionale del Dipartimento;

Considerato che il medesimo art. 18 del Regolamento D.A.I. stabilisce, tra l'altro, la composizione della parte elettiva del Comitato di Dipartimento, da individuare mediante una procedura che renda possibile l'espressione della volontà degli elettori appartenenti alle varie categorie dei singoli Dipartimenti;

Verificato che con le note PG 24680 del 12.04.2023 e PG 9572 del 12.04.2023, rispettivamente dell'AUSL e dell'AOU, è stata rettificata, per mero errore materiale, la composizione della categoria di cui all'art. 18, comma 2, lettera e);

Rilevato che la richiamata procedura, già stabilita dallo specifico Regolamento per la designazione dei membri elettivi, approvato con delibere n. 78 del 16.04.2019 e n. 91 del 16.04.2019, rispettivamente dell'AUSL e dell'AOU, deve essere aggiornata in relazione alle modifiche introdotte dal nuovo Regolamento D. A.I.;



Ritenuto pertanto di approvare il Regolamento per la designazione dei membri elettivi del Comitato di Dipartimento nei D.A.I. e nel Dipartimento di Sanità Pubblica, allegato al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale;

Dato atto che il presente provvedimento risponde ai principi della legittimità, opportunità e convenienza;

Atteso che il Direttore del Servizio Comune Gestione del Personale proponente dichiara di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale di interessi;

Attesa la rappresentazione dei fatti e degli atti riportati dal Direttore del Servizio Comune Gestione del Personale e ritenuto di adottare il presente provvedimento;

### **Delibera**

1) di approvare, per le motivazioni ampiamente riportate in premessa, il Regolamento per la designazione dei membri elettivi del Comitato di Dipartimento nei Dipartimenti ad Attività Integrata (D.A.I.) e nel Dipartimento di Sanità Pubblica, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di dare atto che il presente provvedimento sarà posto in pubblicazione nella sezione “Atti amministrativi generali” di “Amministrazione Trasparente” a cura del Servizio proponente;

3) di trasmettere il presente provvedimento, per opportuna conoscenza, all'Università degli Studi di Ferrara.

Responsabile del procedimento:

Gabriella Antolini

**REGOLAMENTO PER LA DESIGNAZIONE DEI MEMBRI ELETTIVI  
DEL COMITATO DI DIPARTIMENTO NEI DIPARTIMENTI AD ATTIVITA' INTEGRATA (D.A.I.)  
ISTITUITI TRA AZIENDA USL DI FERRARA E AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA  
E NEL DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA DELL'AZIENDA USL DI FERRARA**

**Art. 1 - OGGETTO**

Il presente regolamento disciplina le procedure per la designazione dei membri elettivi del Comitato di Dipartimento nei Dipartimenti ad Attività Integrata (D.A.I.) di cui all'articolo 18 del Regolamento D.A.I. allegato alle delibere n. 68 del 16.03.2023 dell'Azienda Usl di Ferrara e n. 84 del 16.03.2023 dell'Azienda Ospedaliero universitaria di Ferrara, che hanno approvato il nuovo assetto dipartimentale delle Aziende.

A seguito di quanto disposto dalle delibere richiamate al punto precedente, il presente regolamento si applica altresì al Dipartimento di Sanità pubblica dell'Azienda Usl di Ferrara.

**Art. 2 - ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO**

Sono titolari di **elettorato attivo** (elettori) coloro che, alla data di indizione delle operazioni elettorali, prestano la loro attività all'interno del Dipartimento di riferimento, nell'ambito delle categorie indicate dalla lettera a) alla lettera e) del presente articolo, con esclusione dei componenti di diritto del Comitato di Dipartimento.

Sono titolari di **elettorato passivo** (eleggibili) coloro che, alla data di indizione delle operazioni elettorali:

- prestano la loro attività nel Dipartimento di riferimento nell'ambito delle categorie indicate dalla lettera a) alla lettera e) del presente articolo, con esclusione dei componenti di diritto del Comitato di Dipartimento;
- forniscono preventiva espressione formale della candidatura nei termini stabiliti dalle Direzioni Generali delle due Aziende sanitarie provinciali.

**Non sono titolari di elettorato attivo e passivo i componenti di diritto del Comitato di Dipartimento:** le/i Responsabili di Area Dipartimentale, le/i Direttori di Struttura Complessa (comprese/i le/i Responsabili facenti funzione), le/i Responsabili di Struttura Semplice e di Programma, le/i titolari di Incarichi Funzionali (organizzativi e professionali) di ogni U.O./Servizio afferente al Dipartimento di riferimento.

I dirigenti delle professioni sanitarie delle aree professionali Tecnica, Ostetrica, Riabilitativa e della Prevenzione sono componenti di diritto nei rispettivi Dipartimenti in quanto svolgono funzioni dipartimentali con inquadramento contrattuale da dirigenti.

I membri elettivi del Comitato di Dipartimento sono individuati tra i rappresentanti delle seguenti categorie che prestano la loro attività nel Dipartimento di riferimento, in base a quanto stabilito dall'art. 18 del Regolamento Dipartimento, ovvero:

- a) quattro rappresentanti di titolari di incarichi professionali di cui all'art. 11 del Regolamento D.A.I.;
- b) quattro rappresentanti dei Dirigenti medici, sanitari e tecnici, a tempo indeterminato;
- c) quattro rappresentanti del ruolo delle Professioni sanitarie di cui alla Legge 251/2000 afferenti al D.A.I., a tempo indeterminato;
- d) una/un rappresentante dei Professori associati e ricercatori universitari non responsabili di Area Dipartimentale, né titolari di incarico di struttura o di incarico professionale;
- e) una/un rappresentante dei Dirigenti sanitari in formazione specialistica, iscritto alle Scuole di Specializzazione dell'Ateneo di Ferrara, il cui percorso formativo si svolge prevalentemente nel D.A.I.

La designazione dei membri elettivi avviene solo nel caso di presenza nel Dipartimento di almeno n+1 persone (dove n indica il numero dei rappresentanti) appartenenti alla categoria interessata.

Ogni elettore può votare esprimendo una sola preferenza, individuata esclusivamente tra i candidati appartenenti alla categoria di appartenenza.

Con riferimento alle categorie a), b), c):

- gli elettori possono votare per i posti riservati alla propria Azienda di appartenenza, fissati nella misura di due per Azienda;
- qualora in un'Azienda, in esito alle votazioni, non siano coperti i due posti riservati per categoria, vengono designati ulteriori candidati dell'altra azienda che abbiano ottenuto voti validi per la stessa categoria, fino al raggiungimento del limite complessivo dei quattro rappresentanti per categoria previsto dall'art. 18 del Regolamento D.A.I.

### **Art. 3 - PUBBLICAZIONE ELENCO ELETTORATO ATTIVO**

Le Direzioni Generali delle due Aziende indicano le elezioni e pubblicano l'elenco del rispettivo personale titolare del diritto di elettorato attivo.

I requisiti per l'inclusione negli elenchi sono:

- il rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di indizione delle operazioni elettorali (per i dipendenti dell'Azienda UsI di Ferrara e dell'Azienda Ospedaliero universitaria di Ferrara);
- il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato alla data di indizione delle operazioni elettorali (per il personale afferente alle categorie di cui alla lettera d), e) del presente articolo).

Avverso la composizione di ciascun elenco, entro cinque giorni prima dello svolgimento delle operazioni di voto è ammesso ricorso al Direttore Generale dell'Azienda di riferimento, che decide entro due giorni dal ricevimento del ricorso.

### **Art. 4 - PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE: ELETTORATO PASSIVO**

Per entrare a fare parte dell'elenco degli eleggibili (**elettorato passivo**), nell'ambito delle categorie previste dall'art. 2 del presente regolamento, è necessaria la preventiva espressione formale della propria candidatura, da effettuare tramite la compilazione di apposito modulo predisposto dalle Aziende.

Le modalità e i tempi di presentazione della candidatura sono oggetto di informazione mediante comunicazione sul sito Intranet delle Aziende, contenente il modulo da compilare per la candidatura.

### **Art. 5 - DATA E SEDI DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI**

L'individuazione delle sedi di svolgimento delle elezioni è oggetto di comunicazione sul sito Intranet delle Aziende, contenente il nome del Dipartimento interessato, la data delle elezioni, nonché l'orario di apertura e chiusura di ogni seggio.

Le Direzioni Generali individuano la/le sede/i del seggio/i nell'ambito dell'Azienda di pertinenza.

Le sedi di seggio possono essere individuate nell'ambito delle diverse strutture in cui è presente una articolazione del Dipartimento per cui si svolgono le elezioni.

### **Art. 6 - COMPOSIZIONE DEI SEGGI ELETTORALI**

Le Direzioni Generali delle Aziende individuano una Commissione elettorale per ogni seggio previsto nell'Azienda di riferimento e, per ciascuna Commissione, nomina 3 componenti (di cui 1 con funzioni di Presidente) nell'ambito del personale di:

- Direzione medica / Direzione sanitaria / Direzione di Distretto.
- Direzione delle Professioni Sanitarie, Direzione Infermieristica e Tecnica
- Area amministrativa.

## **Art. 7 - OPERAZIONI DI VOTO**

Nel giorno fissato per le operazioni di voto, il Presidente di ogni Commissione, verificata la regolare composizione della stessa:

- fa affiggere l'elenco dei candidati in modo che sia ben visibile all'ingresso del seggio;
- predispone l'urna che dovrà contenere le schede, di colore diverso per ciascuna categoria e la sistema sul tavolo affinché sia ben visibile a tutti;
- prende nota del numero degli elettori suddivisi per categoria, autentica le schede elettorali, verifica che la cabina destinata alla votazione sia distante dal tavolo dei componenti la Commissione e munita da ogni parte di ripari in modo che sia assicurata l'assoluta segretezza del voto.

Quindi procede ad ammettere al voto gli elettori, nell'ordine di arrivo: gli elettori appongono la firma nello specifico elenco suddiviso per categoria, a fianco del proprio nominativo e i componenti della Commissione registrano il documento di riconoscimento presentato da ogni elettore.

Durante le operazioni di voto, per le quali sono sempre presenti almeno due componenti di seggio:

- sono ammessi al voto solo gli elettori inseriti nell'elenco degli elettori di ciascun seggio;
- gli elettori devono dimostrare la propria identità attraverso l'esibizione di un documento di riconoscimento, nel caso in cui l'elettore non sia in possesso di documento, la sua identità potrà essere verificata mediante riconoscimento da parte di almeno uno dei componenti del seggio;
- gli elettori non possono farsi rappresentare né inviare il voto per iscritto;
- l'elettore ritira la scheda di votazione corrispondente al gruppo elettorale di cui fa parte e una penna nera;
- qualora un elettore riscontri che la scheda consegnatagli è deteriorata ovvero egli stesso l'abbia inavvertitamente deteriorata, può chiederne a un componente la Commissione una seconda restituendo la prima la quale verrà messa in un plico con la dicitura "scheda deteriorata"; il voto deve essere espresso in modo chiaro e leggibile, preferibilmente in stampatello, indicando nome e cognome o solo il cognome del componente da eleggere; in caso di identità di cognome tra candidati deve essere indicato sempre il nome e cognome e ove occorra data di nascita;
- ciascun elettore può esprimere una sola preferenza individuandola nell'ambito del rispettivo gruppo elettorale di appartenenza;
- l'elettore appone la propria firma riconoscibile nell'elenco dei votanti, esercita il diritto di voto e consegna la scheda che viene deposta in sua presenza nell'urna;
- le operazioni di voto proseguono fino all'ora fissata per la chiusura delle operazioni e gli elettori che a quell'ora sono nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre tale termine.

## **Art. 8 - OPERAZIONI DI SCRUTINIO**

Concluse le operazioni di voto, ciascuna Commissione elettorale procede alle operazioni di scrutinio, che sono pubbliche e si svolgono nel giorno ed ora decisi e comunicati preventivamente dalla Commissione stessa tramite affissione nel luogo di ciascun seggio il giorno stesso della votazione.

Viene redatto un verbale sottoscritto da tutti i componenti la Commissione elettorale e dal Presidente della stessa, con allegato l'elenco dei votanti.

E' facoltà del Presidente dirimere tra i componenti la Commissione eventuali controversie sull'attribuzione dei voti, utilizzando il criterio della votazione dei componenti stessi sui singoli punti di disaccordo.

Vengono dichiarate nulle le schede contenenti:

- a) segni di riconoscimento del votante;
- b) più preferenze espresse;
- c) segni tali da non rendere precisamente riconoscibile la volontà del votante.
- d) espressione di preferenza al di fuori del gruppo elettorale di appartenenza dell'elettore.

In caso di parità di punteggio:

- per le categorie a), b), c), di cui all'art. 2 del presente regolamento, prevale il candidato più anziano di servizio a tempo indeterminato e, in caso di ulteriore parità, più anziano di età;
- per le categorie d), e) di cui all'art. 2 del presente regolamento, prevale il candidato più anziano di età.

Si ritengono valide le elezioni indipendentemente dal numero dei votanti aventi diritto.

Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente di ciascuna Commissione elettorale trasmette alla Direzione Generale di riferimento il verbale riepilogativo delle operazioni elettorali, nonché gli elenchi dei votanti, per gli atti di nomina conseguenti.